

In quarto luogo la ricorrente asserisce che, nel determinare la probabilità del persistere del pregiudizio, il Consiglio ha violato gli artt. 3, nn. 1, 2 e 5 e 11, n. 2, del regolamento di base e ha commesso un manifesto errore di valutazione dei fatti. Secondo la ricorrente, il Consiglio ha erroneamente accertato la probabilità del persistere del pregiudizio, in mancanza di misure, sulla base della constatazione del persistere del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) per l'industria europea, basandosi su dati macroeconomici che comprendevano dati relativi a produttori che non sono parte dell'industria europea nonché sulla base di dati non verificati. Per di più, gli indicatori microeconomici sono stati valutati sulla scorta di dati relativi ad un campione non rappresentativo di produttori europei.

In quinto luogo, la ricorrente fa valere che applicando un trattamento riservato all'identità dei produttori europei autori della denuncia il Consiglio ha violato l'art. 19, n. 1, del regolamento di base nonché i diritti della difesa, poiché ha applicato un trattamento riservato senza un valido motivo e senza esaminare approfonditamente la richiesta di trattamento riservato.

In sesto luogo essa adduce che stabilendo il sistema relativo ai numeri di controllo del prodotto (NCP) ai fini della classificazione del prodotto in oggetto, il Consiglio ha violato gli artt. 2, n. 10, e 3, n. 2, del regolamento di base nonché il principio di diligenza e di buona amministrazione. Essa reputa che il sistema NCP utilizzato e la riclassificazione di talune categorie di calzature nel mezzo dell'indagine abbia impedito una giusta comparazione tra il valore normale ed il prezzo all'esportazione. Secondo la ricorrente, inoltre, tale circostanza ha altresì impedito un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping e degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nel mercato interno di prodotti simili nonché del conseguente impatto di tali importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti. La ricorrente afferma inoltre che il Consiglio non ha esaminato attentamente ed in modo imparziale tutti gli elementi pertinenti e le ragioni, debitamente suffragate, per un cambiamento del sistema NCP, come da essa suggerito.

Da ultimo, la ricorrente lamenta che, nel selezionare il paese di riferimento, il Consiglio ha violato i principi di diligenza e di buona amministrazione, ha commesso manifesti errori di valutazione dei fatti e ha violato l'art. 2, n. 7, lett. a) del regolamento di base. La ricorrente ritiene che il Consiglio abbia commesso gravi errori procedurali scegliendo il Brasile come paese

di riferimento, posto che, in questo caso, tale selezione non è stata effettuata in modo adeguato e ragionevole.

(<sup>1</sup>) GU L 352, pag. 1.

(<sup>2</sup>) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).

## Ricorso proposto il 16 marzo 2010 — M/EMEA

(Causa T-136/10)

(2010/C 148/63)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: M (rappresentanti: C. Thomann, Barrister e I. Khawaja, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali (EMA)

### Conclusioni del ricorrente

- Condannare la convenuta al risarcimento, ai sensi dell'art. 340 TFUE, dei danni subiti dal ricorrente a causa di talune violazioni, con le modalità e nella misura che il Tribunale riterrà adeguate;
- condannare la convenuta al pagamento degli interessi sull'importo di tale risarcimento ad un tasso equivalente a quello applicato in forza dell'art. 35 A del Supreme Court Act del 1981 o nella misura che il Tribunale riterrà adeguata;
- condannare la convenuta alle spese;
- condannare la convenuta al pagamento di ogni altro importo aggiuntivo che il Tribunale riterrà adeguato.

## Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede al Tribunale di concedergli un risarcimento, ai sensi dell'art. 340 TFEU, per il danno da lui subito a seguito di un infortunio sul lavoro. Egli sostiene di aver subito lesioni a seguito della violazione da parte della convenuta di obblighi ad essa incombenti in veste di suo datore di lavoro.

Il ricorrente invoca, tra l'altro, l'art. 6, n. 3, della direttiva 89/391/CEE <sup>(1)</sup>, l'art. 15 dell'allegato I della direttiva 89/654/CEE <sup>(2)</sup> e l'art. 3 della direttiva 89/655/CEE <sup>(3)</sup> riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

L'omessa osservanza da parte della convenuta di tali obblighi di sicurezza e salute relativamente alla valutazione e alla riduzione dei rischi, alla disponibilità dell'attrezzatura prescritta e di superfici libere sul luogo di lavoro costituisce una violazione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell'United Kingdom Health and Safety Law, nonché del generale dovere di diligenza. Il ricorrente sostiene di aver subito lesioni personali, danni materiali e danni morali a seguito delle suddette violazioni e chiede di ottenerne il risarcimento.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio 12 giugno 1989, 89/391/CEE, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/654/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Consiglio 30 novembre 1989, 89/655/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), (GU L 393, pag. 13).

## Ricorso proposto il 17 marzo 2010 — CBI/Commissione

(Causa T-137/10)

(2010/C 148/64)

*Lingua processuale: il francese*

## Parti

*Ricorrente:* Coordination bruxelloise d'Institutions sociales et de santé (CBI) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv. D. Waelbroeck e D. Slater, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni della ricorrente

— annullare la decisione della convenuta 28 ottobre 2009, che dichiara compatibili con il mercato comune in base all'art. 86, n. 2, CE, gli aiuti di Stato illegittimi concessi dal Belgio a taluni ospedali pubblici della Regione di Bruxelles-Capitale, e che rigetta la denuncia della ricorrente;

— condannare la convenuta alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 28 ottobre 2009, C(2009) 8120 def. COR, che dichiara compatibile con il mercato comune l'insieme dei finanziamenti concessi dalle autorità belghe a favore degli ospedali pubblici della rete IRIS della Regione di Bruxelles-Capitale a titolo di compensazioni delle missioni di servizi d'interesse economico generale (SIEG) ospedalieri e non [Aiuto di Stato n. 54/2009 (ex-CP 244/2005)].

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la decisione della Commissione sarebbe viziata da manifesti errori di valutazione o, almeno, da una grave insufficienza di motivazione.

La ricorrente sostiene, in particolare, che l'affermazione della Commissione secondo la quale non sarebbe necessario esaminare l'efficienza del beneficiario degli aiuti, per esempio paragonandolo ad un'«impresa media, ben gestita e adeguatamente fornita», nel corso dell'analisi di un aiuto di Stato dal punto di vista dell'art. 86, n. 2, CE, consentirebbe agli Stati membri di coprire tutti i costi, per quanto esorbitanti e sproporzionati siano, dell'impresa incaricata della missione di servizio pubblico, e, di conseguenza, detta affermazione dovrebbe essere respinta.

La ricorrente fa valere che, al fine di evitare qualunque distorsione della concorrenza sul mercato, la compensazione per l'esecuzione della missione di servizio pubblico dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario in confronto ai costi che avrebbe procurato un operatore efficiente, e che ciò non è stato fatto nella fattispecie.